

Allegato 2

AGGIORNAMENTO SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

- Anno 2025 -

Si precisa che nel presente Allegato sono indicate solo le ulteriori segnalazioni pervenute dopo la trasmissione della relazione del marzo 2026. Per completezza, vengono indicate anche le *ulteriori segnalazioni* che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio.

Indice

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.....	3
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Schema di DPR	Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020	Definisce i requisiti minimi per il riutilizzo irriguo, civile e industriale, sostituendo il vecchio DM 185/2003. Il decreto implementa standard di qualità e sicurezza per proteggere l'ambiente, la salute e promuovere l'economia circolare, integrando le regole UE	CONFINDUSTRIA: si segnala la mancata opportunità, nel DPR, del riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti già in esercizio, autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186	Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto		<p>CONFINDUSTRIA:</p> <p>si condividono le considerazioni espresse dal Ministero, tuttavia, si segnala una forte frammentazione della disciplina concernente le novità in materia di Enti del Terzo Settore (ETS), altri enti non commerciali e dei relativi riflessi fiscali che rischia di tradursi in complessità applicativa con relativi oneri di gestione.</p> <p>Si auspica un intervento di armonizzazione e coordinamento nell'ambito dei lavori di aggiornamento della disciplina contenuta nel Testo Unico IVA, la cui entrata in vigore è prevista dal 2027.</p> <p>Resta, inoltre, poco chiaro il coordinamento tra i nuovi principi che sanciscono la natura non commerciale/natura commerciale dell'attività svolta dagli ETS (di cui al Codice del Terzo Settore) ai fini delle dirette e le regole di rilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate a fini istituzionali dagli stessi.</p> <p>Si attende, inoltre, il coordinamento con le disposizioni che comporteranno la rilevanza IVA e conseguente applicazione del trattamento di esenzione IVA per talune operazioni effettuate dagli enti non commerciali (la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° gennaio 2036).</p>
Schema di DPCM attuativo della Legge di Bilancio 2025, commi 857-858	Regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207		<p>CONFINDUSTRIA:</p> <p>l'art. 1, commi 857 e 858 della Legge di Bilancio 2025 ha introdotto specifici obblighi per le società, enti, organismi e fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato. L'operatività delle descritte disposizioni e, in particolare l'individuazione del perimetro di applicazione dei nuovi obblighi, è demandata a un DPCM. 3</p> <p>In via generale, prima di entrare nel merito di alcune riflessioni in ordine al DPCM, si evidenzia che il principio di fondo cui rispondono le nuove misure denota un'eccessiva diffidenza verso le imprese e soprattutto l'imposizione di un tetto alla spesa privata contravviene a qualunque logica di governance capitalistica orientata a principi liberali e di mercato, costituzionalmente protetti.</p>

			<p>Infatti, la finalità perseguita, sarebbe di realizzare processi integrati e sistematici di revisione della spesa pubblica e di rafforzare l'efficacia allocativa delle risorse erogate. Tuttavia, non appare possibile individuare né il nesso logico tra il fine perseguito e lo strumento individuato, né la concreta conseguibilità di tale obiettivo mediante l'introduzione di un limite alla spesa per beni e servizi da parte di soggetti privati, seppur percettori di un contributo pubblico. Quanto al DPCM, si segnala come le sue disposizioni abbiano impatti rilevanti sui soggetti obbligati e presentano alcuni elementi di criticità in riferimento alle modalità applicative che potrebbero essere definite e riviste.</p> <p>Anzitutto, come emerge anche dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di DPCM (v. parere del Consiglio di Stato n. 01068/2025 dell'8 ottobre 2025), risulta poco agevole comprendere la scelta effettuata in ordine ai parametri soggettivi e oggettivi volti a definire il perimetro di applicazione e che non è stato attivato nessun dialogo né alcuna forma di consultazione con gli stakeholder, nonostante si tratti di "strumento essenziale per verificare, e rendere più aderente alla realtà sociale su cui si interviene, l'analisi dell'impatto atteso delle norme. Inoltre, la consultazione consente di ridurre l'asimmetria informativa tra regolatori e destinatari dell'intervento, attraverso la raccolta di dati e opinioni provenienti sia dagli stakeholders, sia da esperti o testimoni privilegiati".</p> <p>Nel merito, si osserva che la relazione annuale prevista è un onere aggiuntivo per gli organi di controllo e, indirettamente, per le imprese, che dovranno far fronte a richieste di incremento dei compensi da parte dei sindaci per il nuovo adempimento. Pertanto, appare quantomeno fondamentale, per evitare la duplicazione di oneri in capo ai destinatari della disciplina, individuare con maggiore certezza l'ambito di applicazione della nuova disciplina.</p> <p>Al riguardo, l'impostazione adottata non considera il fatto che le principali misure di incentivazione sono già oggetto di forme di monitoraggio, che comportano, spesso, oneri tutt'altro che trascurabili per gli operatori economici. Il provvedimento, infatti, non prevede l'esclusione, dal campo di applicazione della nuova disciplina, dei contributi per i quali sono già previsti, da una norma di legge, obblighi di monitoraggio o rendicontazione, nonché cause</p>
--	--	--	--

			<p>di revoca, finalizzati proprio a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi per cui le risorse sono state assegnate e il loro corretto utilizzo, con conseguente duplicazione degli oneri sia in capo ai soggetti beneficiari del contributo, che subirebbero ulteriori aggravii burocratici, sia in capo ai soggetti pubblici in termini di gestione dei flussi che tali rendicontazioni determineranno.</p> <p>Inoltre, l'attuale impostazione, nel non tenere in considerazione, ai fini del calcolo del livello di significatività dei contributi pubblici percepiti, le differenze dimensionali e la rilevanza dei contributi sulle attività delle imprese, rischia di gravare eccessivamente con i nuovi oneri di rendicontazione le PMI e le imprese di maggiori dimensioni in ugual misura.</p> <p>Infine, si segnala che, per le imprese attualmente non tenute alla costituzione di organi di controllo interno in base alle previsioni del diritto societario, le nuove disposizioni avrebbero anche l'ulteriore effetto negativo di obbligarle a nominarli, con conseguenti oneri economici e organizzativi irragionevoli e sproporzionati rispetto alla singola finalità perseguita.</p>
--	--	--	---